



Statuto dell'Associazione "La Collina Verde nel Mediterraneo", OdV

La Collina Verde

Art. 1 – Denominazione, costituzione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, sue integrazioni, e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **La Collina Verde nel Mediterraneo** (che potrà essere abbreviata nella denominazione **La Collina Verde OdV**), nel seguito denominata l'Associazione. L'Associazione è indipendente, apartitica, soprannazionale, non ha fini di lucro, non può distribuire utili, e si riferisce ai disposti riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato.
2. L'ordinamento giuridico interno ed i caratteri peculiari della propria personalità giuridica si conformano alle norme del diritto privato italiano ed internazionale generalmente riconosciute. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Associazione viene costituita sulla base della esperienza quarantennale di volontariato di alcuni dei suoi membri fondatori, o soci simpatizzanti, in attività di solidarietà sociale in Italia ed all'estero, ed in adeguamento statutario della associazione di volontariato senza scopo di lucro **La Collina Verde** costituita l'11 luglio 2004 con sede in Genova Quarto, Via delle Genziane 121 – 123 – 125, riconosciuta dal Ministero della Giustizia della R.D.C. il 30 ottobre 2006, protocollo F.92/0545, con personalità giuridica quale asbl (*Association Sans But Lucratif*) attribuita dal decreto ministeriale 264/CAB/MIN/J&DH/2011 del 16 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica del Congo n°16 del 15 agosto 2012.
4. Altre sedi secondarie operative e territoriali potranno essere istituite ed aperte in qualsiasi altro luogo, in Italia ed all'estero, al fine di migliorare la operatività della Associazione nei suoi vari segmenti di attività.
5. La durata dell'Associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati. Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, che ogni nuovo Associato nella fase di ammissione dovrà dichiarare per iscritto di possedere, conoscere ed impegnarsi a rispettare integralmente.

Art. 2 - Finalità e attività principali

1. L'Associazione ha per scopo il perseguimento del Bene Comune ed il pieno sviluppo della Persona mediante forme di azione volontaria o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale (ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti e norme integrative) che potranno svolgersi in ogni parte del mondo (prioritariamente aree del Mediterraneo ed in Africa), come, a puro titolo indicativo e non esaustivo:
 - a assistenza e aiuto a donne, giovani e bambini che si trovano in stato di maggior bisogno, a mezzo di interventi nell'ambito socio-sanitario per il contrasto della povertà e l'inserimento sociale, anche con interventi di protezione civile (vedi anche Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001); aiuti materiali a persone in stato di bisogno, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti a persone svantaggiate (legge 106 – 6 giugno 2016; legge n° 166 del 19 agosto 2016, e successive modificazioni)
 - b Promozione integrale della persona e sua formazione culturale e spirituale, studio e contrasto ad ogni forma di schiavitù, per la identificazione delle reali motivazioni che sono alla base dei flussi migratori (particolarmente dall'Africa): emergenze ambientali, sociali, politiche, comitati di affari a carattere mondiale, fenomeni di globalizzazione non ispirati dallo spirito di perseguimento del Bene Comune; ricerche ed iniziative a favore della condizione femminile e dei giovani, studi e contrasto alle nuove forme di sfruttamento specialmente del lavoro infantile, tortura e schiavitù, soprattutto a danno delle donne e dei bambini.
 - c. Promozione, valorizzazione e tutela dei beni culturali materiali ed immateriali, con particolare attenzione al patrimonio culturale delle Civiltà sviluppatesi intorno al bacino del Mediterraneo e di quello nazionale al fine di preservare la memoria delle sue tradizioni, del suo territorio, e di promuovere lo sviluppo della cultura (Decreto 22 gennaio 2004, n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 10 della legge 6.luglio.2002 n°137).
 - d. Tutela, promozione e valorizzazione dei beni paesaggistici, della natura, degli ambienti marini ed acquiferi, delle biodiversità, studio dei processi di desertificazione, promozione dell'agricoltura sociale in Italia (L 141 del 18 agosto 2015) come all'estero, particolarmente in Africa come agricoltura familiare.
- Tutela degli animali (legge n° 281 del 14 agosto 1991).
- e. Cooperazione allo sviluppo (leggi n°38 del 9 febbraio 1979; legge n°49 del 26 febbraio 1987; L 125 dell'11 agosto 2014), promozione di iniziative atte favorire lo sviluppo locale, rurale ed urbano, principalmente nei settori



sociale ed economico a mezzo di forme di microcredito per la creazione di economie locali, la promozione dell'agricoltura familiare e lo studio e lo sviluppo delle abitazioni in architetturabioclimatica a risparmio energetico.

f. Valorizzazione dell'opera del volontariato in aiuto alle popolazioni nel bisogno, promozione della cultura e volontariato tra i giovani. Attività culturali di interesse sociale con finalità educative, addestramento, formazione tecnico-culturale particolarmente dei soggetti più fragili, e di quelli che operano nel campo del volontariato e dell'assistenza sociale (legge n° 53 del 28 marzo 2003 e successive integrazioni).

g. Organizzazione di corsi itineranti informativi e di formazione presso le scuole di ogni ordine e grado sulla tutela dell'ambiente, le energie rinnovabili, l'uso consapevole dell'acqua e dell'energia, sulla ricerca scientifica con valenza sociale, contro la dispersione scolastica particolarmente nel continente africano. Promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie

h. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, e di attività sportive dilettantistiche, con attenzione anche alla fasce della disabilità.

i. Servizi e prestazioni di cui alla legge n° 104 del 5 febbraio 1992; interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e della legge n° 112 del 22 giugno 2016, e successive modificazioni, per le persone con gravi disabilità;

j. Redazione e diffusione di pubblicazioni anche per via digitale

k. Collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito di Progetti di sviluppo

Art. 3 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Potrà infine compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento degli scopi della Associazione medesima

Art. 4) - Ordinamento

1. Gli organi della Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) l'Organo di Amministrazione, costituito da: Consiglio Direttivo (Presidente, Segretario e Responsabile R.P.D., Tesoriere); c) l'Organo di controllo (eventuale: art. 30 del D.Lgs 117/2017); d) L'Organo di revisione (eventuale: art. 31 del D. Lgs 117/2017); e) la Commissione di ammissione e dei Probiviri .

2. Ai componenti degli organi sociali possono essere corrisposti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, e non superiori ai compensi normalmente corrisposti per analoghe mansioni.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni, possono essere riconfermate senza limitazione di mandati; le eventuali sostituzioni effettuate decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

4. Il Presidente può istituire Uffici, Comitati, Divisioni operative tematiche, o Commissioni al fine di incrementare le competenze specifiche e coinvolgere un numero maggiore di persone nell'attività della Associazione. Il Presidente provvede personalmente alla nomina del Responsabile di ogni nuova struttura operativa istituita.

5. In ogni nazione in cui è presente, l'Associazione può operare direttamente, se riconosciuta, o indirettamente, se non riconosciuta, tramite entità costituite secondo il diritto nazionale che concorrano, localmente, a perseguire i fini propri dell'Associazione stessa.

6. L'Associazione non può essere controllata da soggetti aventi finalità di lucro, che possano trarre un beneficio dai contributi pubblici eventualmente ricevuti dall'Associazione stessa.

Art. 5 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta dai Membri Fondatori dell'Associazione, e da tutti i soci attivi, per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione; l'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

3. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio ed in ogni caso entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri Direttivi lo ritengano necessario, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Associazione

Giovanni Chierchia

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chierchia, Presidente

28 Marzo 2021



4. L'ordine del giorno viene anticipatamente individuato per punti sinteticamente espressi da parte del Consiglio Direttivo, che può ricevere indicazioni (non impegnative per il Consiglio Direttivo) da parte dei soci sotto forma scritta ed almeno 20 giorni prima.
5. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail; il relativo avviso viene riportato sulla home page del sito web dell'Associazione, se costituito, e viene affisso in maniera ben visibile nella bacheca principale nei locali delle attività associative.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno per quella delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
9. Dell'assemblea è immediatamente redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione dell'Associazione, per la scissione o la fusione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la scissione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri Direttivi non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, al fine di garantire la costante aderenza dell'operatività dell'Associazione allo spirito ed ai principi ispiratori dei membri Fondatori;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, sulla base della Relazione definita dalla Commissione Ammissioni del Consiglio direttivo
 - f) delibera sulle modificazioni dello statuto (art. 25 del D.Lgs. 117/2017);
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera su quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 6 – Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione esecutiva e gestionale dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, che è eletto ogni cinque anni dall'Assemblea. Esso è composto da 5 (cinque) membri, di cui tre sono soci appartenenti alle categorie dei membri Fondatori e dei Proviviri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli Enti Associati. I membri del Consiglio sono rieleggibili senza limitazione di numero di mandati. Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. In caso di dimissioni di un componente elettivo del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti; in caso di dimissioni di un Membro

Caravita Biliveran

Giovanni Chub

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chersola, Presidente
Italia, Genova Quarto 16146

28 marzo 2021



Fondatore, subentrerà il suo sostituto che quest'ultimo avrà scelto liberamente.

2. Alla guida del Consiglio e della Associazione lo stesso Organo elegge, a maggioranza tra i propri membri, il Presidente, il Segretario (e rappresentante R.P.D.), il Tesoriere; il Presidente può essere coadiuvato da un Segretario/Presidente Vicario, personalmente nominato dallo stesso Presidente, che è il suo naturale sostituto in caso di grave impedimento, o che può essere delegato a rappresentarlo per specifici compiti o *in toto*. In caso di totale impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo precisa chi rappresenta legalmente la Associazione. Il Consiglio Direttivo non ha potere di rappresentanza, che è esclusiva prerogativa del Presidente, e non è in alcun modo trasmissibile. E' facoltà del Consiglio Direttivo dare un parere consultivo sugli atti formali stipulati dal Legale Rappresentante della Associazione, ovvero il Presidente, che devono essere sottoposti all'esame concertato del Consiglio Direttivo in tempo utile prima della stipula delle obbligazioni proposte.
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e il potere di indirizzo nella scelta delle opere sociali della Associazione, nonché il potere consultivo e di controllo. Il Consiglio autonomamente vigila affinché la Associazione operi sempre secondo gli interessi sociali prefissati per il raggiungimento del Bene Comune. Il Consiglio controlla che i programmi/progetti, una volta decretati o deliberati, vengano eseguiti in ottemperanza alle leggi vigenti, e nel rispetto della normativa della Associazione. Il Consiglio collabora alla elaborazione dei regolamenti della Associazione. Il Consiglio ratifica il Rapporto di attività annuale redatto dal Presidente, per la sua diffusione.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, o a maggioranza dei suoi membri. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro un mese dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi via mail (all'indirizzo che il socio ha fornito al momento dell'iscrizione) almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione. e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ed il segretario della riunione provvedono a redigerne immediatamente il verbale.
5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
6. Il Consiglio Direttivo, in via esemplificativa e non esaustiva, ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e, ove si renda necessario, il vicepresidente vicario;
 - provvede alla redazione ed alla emanazione del Regolamento istitutivo del funzionamento e della gestione dell'Associazione e del futuro Centro Studi;
 - concepisce e redige il piano programmatico operativo da realizzare nel nuovo anno sociale, promuovendone e coordinandone l'attività, e autorizzandone la spesa;
 - amministra l'organizzazione, deliberando e provvedendo alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. L'Associazione esprimerà al proprio interno un Centro Studi che sviluppi idee, proposte o tematiche individuate o suggerite dai soci o da terzi soggetti;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - predispone il bilancio d'esercizio (rendiconto economico-finanziario) e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - definisce l'ammontare e la tempistica delle quote sociali annuali;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, e delibera sulla esclusione di soci;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e previsti dalla norma vigente;
 - assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui possa avvalersi l'Associazione;
 - ha la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - provvede alla redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea. I decreti e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

Giovanni Chersola

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chersola, Presidente
Italia, Genova Quarto 16148
Tel. +39 010 4123-125

28 Marzo 2021



- non possono innovare lo Statuto ma solo integrarlo; questi possono essere praeter e non contra gli atti già approvati o comunicati alla Pubblica Autorità;
- d'accordo col Presidente, può ricoprire determinate funzioni che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
- Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente Vicario o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 7 - Il Presidente

1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente dell'Organo di Amministrazione e normalmente della Assemblea, è eletto a maggioranza di voti all'interno dell'Organo di Amministrazione. Il suo mandato è di 5 anni, ed è rieligibile senza limitazione di numero di mandati. 2 Il Presidente ha potere di firma, e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' l'unico socio che per conto della Associazione possa assumere obbligazioni verso terzi. Qualsiasi obbligazione assunta in nome e per conto della Associazione da parte di un socio non obbliga in alcuna maniera la Associazione, ed è nulla e senza effetti giuridici per l'Associazione stessa. Il Presidente convoca presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità); svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

3 In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni. In caso di impedimento può nominare quale suo sostituto temporaneo per gli affari ordinari un Vicepresidente, che tuttavia non avrà la facoltà di assumere obbligazioni verso Terzi.

4 Vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del C.D. salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 8 - Il Segretario e R.P.D.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Il Segretario spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Liquidava le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento. Gli possono essere attribuite anche le funzioni di tesoriere. E' il Responsabile della Protezione Dati della Organizzazione. E' ammessa la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta

Art. 9 - Il Tesoriere

Presiede alla gestione amministrativa e contabile redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. E' ammessa la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta

Art. 10 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successivi aggiornamenti. Può essere monocratico, ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile. Può svolgere anche la funzione di Revisione Legale.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti; in tale caso, se l'organo di controllo assume la funzione di collegio dei revisori, tutti i suoi componenti, siano essi persone fisiche o società, devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in

28 marzo 2021 OdV . revisione per la presa in carico di quanto indicato dalla Regione Liguria, Settore delle Politiche sociali, Terzo Settore, Immigrazione e pari opportunità, pratica 3453

Giovanni Chersola
Presidente

Giovanni Chersola

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chersola, Presidente

28 Marzo 2021



conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, comma 2, quarto capoverso, che deve essere quindi applicato per tutti i componenti dell'Organo di controllo.

Art. 12 - Commissione ammissione e Proibiviri

E' costituita da 3 membri, nominati dall'Assemblea tra gli Associati con lo specifico compito di garantire il mantenimento dell'originale spirito fondativo dell'Associazione, e con l'obbligo di garantirne la valorizzazione e la salvaguardia nel corso di tutte le sue attività associative.

Art. 13 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'Associazione è a carattere aperto ed inclusivo, nel pieno rispetto delle sue specifiche finalità. Possono aderire all'Associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone ed altri E.T.S. che, senza discriminazione di sesso, religione, ed opinioni, si riconoscano pienamente nello Statuto e nello spirito fondativo dell'Associazione, ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale, previa approvazione della Commissione Ammissione e Proibiviri del Consiglio Direttivo. Gli aspiranti soci devono consegnare al Presidente l'apposito modulo di richiesta ammissione, definito dal regolamento interno, controfirmato dai due Soci regolarmente iscritti che presentano l'aspirante socio. L'ammissione viene deliberata dalla Commissione Ammissione dei Proibiviri entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La deliberazione viene comunicata all'interessato ed annotata nel Libro Soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dei Proibiviri. La Commissione, qualora rigetti la domanda, lo comunica al Presidente, che entro trenta giorni deve darne comunicazione motivata per iscritto ai due Soci presentatori ed all'interessato; quest'ultimo entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto ha facoltà di sottoporre la questione all'Assemblea Soci, che ha l'obbligo di deliberare al riguardo nella successiva convocazione. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, il cui diritto a votare in Assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

1 La qualifica di socio non è temporanea. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) decesso in caso di persona fisica; per persona giuridica cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge;
- d) esclusione deliberata dall'Assemblea, su segnalazione non dettagliata dei Proibiviri, per gravi motivi quali: la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento, dai documenti integrativi approvati dall'Assemblea, o comportamenti che possano procurare danni materiali o d'immagine all'Associazione tra cui, in modo particolare: l'assunzione di obbligazioni verso terzi in nome e per conto dell'Associazione, l'utilizzo e l'appropriazione, personale od attraverso altre organizzazioni ed enti, del nome dell'Associazione e/o di suoi progetti ed iniziative ideate, fatto salvo il diritto dell'Associazione al risarcimento del danno

3 La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito dell'Associazione.

4 I Soci possono essere:

A - Fondatori: persone fisiche che hanno costituito il nucleo originario promuovendo gli ideali fondanti dell'Associazione. I soci Fondatori ricoprono tale qualifica dalla costituzione della Associazione e la mantengono in via permanente. Vigilano sul corretto svolgimento della Associazione, particolarmente sulla aderenza delle sue attività con i valori e principi fondanti, e lo Statuto. In caso di violazioni rilevate, i soci Fondatori informano per iscritto il Direttivo dell'Associazione, che, su riscontro confermato, potrà richiamare il socio che sia incorso nell'errore, e/o procedere con una rettifica dell'attività svoltasi in modo difforme rispetto allo statuto e/o richiamare il socio. Dopo tre richiami, il Direttivo ha il potere di espellere il socio che non intenda adeguarsi alle finalità dello Statuto ed agli scopi dell'associazione.

Giovanni Chersola

Giovanni Chersola

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chersola, Presidente
Italia, Genova Quarto 16148

28 Marzo 2021



B - Ordinari: persone fisiche od E.T.S. che aderiscono all'Associazione, prestando un'attività volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa; ed anche altri enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di ammissione al Presidente. L'Ente associato avrà un unico rappresentante-persona fisica.

C - Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci Onorari non sono obbligati a versare le quote associative.

D - Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscano agli scopi dell'Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura o si associano espressamente in questa categoria.

Art. 14 - Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati delle categorie A e B che precedono hanno tra loro pari diritti e pari doveri, senza alcuna differenziazione di sesso. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea si impegnano a tendere ad una partecipazione paritetica tra i due sessi.

Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione

Gli Associati in via indicativa e non esaustiva, hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno rafforzato dalle competenze professionali; versare la quota associativa entro l'inizio del nuovo anno sociale secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo; tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
- Quale obbligo inderogabile, gli Associati non devono arrecare in alcun modo danni morali o materiali all'Associazione con comportamenti non leciti che possano essere compiuti in nome dell'Associazione, e non devono assumere in alcun modo obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione. Tale facoltà è concessa integralmente e legalmente solo ed unicamente al Presidente in carica.

Art. 15 - Risorse, utilizzazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1 L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali ad esempio: quote associative, contributi privati e pubblici, donazioni erogazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi organizzata ed anche continuativa, con la collaborazione di volontari, dipendenti, o terzi simpatizzanti, nonché da attività diverse di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 117/17, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di carattere generale, e comprese la cessione o erogazione di beni o servizi, anche di natura commerciale, eventualmente acquisiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, utili od avanzi di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione si dota di appositi conti corrente intestati all'Associazione, con operatività online, e carte di credito.

3 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e con le precisazioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Art. 16 - Bilancio d'esercizio

1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° febbraio e si chiude il 31 gennaio di ogni anno.

2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e suoi aggiornamenti.

Consiglio Direttivo

Giovanni Chersola

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chersola, Presidente

28 Marzo 2021



3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017, se ne ricorrono gli estremi.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
5. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative **a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Le risultanze finali delle spese e delle entrate saranno riportate in voci apposite del bilancio d'esercizio relativo.**

Art. 17 - Bilancio sociale

1. Se il bilancio complessivo annuale è inferiore alle 10.000 euro viene compilato il Rendiconto sociale.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successivi aggiornamenti.

Art. 19 - Volontari associati, assicurazione, rapporti di lavoro

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari attivi non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. Il nome di questi volontari vengono tenuti in un apposito registro, periodicamente aggiornato.
6. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti nel Decreto Lgs. N° 117 del 3 luglio 2017, agli articoli 16 (Titolo II), 17 del (Titolo Terzo), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni ETS non lucrative di utilità sociale con spirito costituente e finalità analoghe, acquisito il parere positivo da parte dello «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore» competente.

Art. 21 - Statuto, Regolamento e Disposizioni finali

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto composto da 21 articoli.
2. Gli aspetti organizzativi più particolari della Associazione sono disciplinati dal Regolamento interno attuativo che integra in maniera vincolante per i Soci quanto stabilito dal presente Statuto

Consiglio Direttivo

Giovanni Chersola

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chersola, Presidente

28 marzo 2021



- 3 3. Eventuali modifiche dello Statuto devono essere preventivamente portate all'esame preventivo del Consiglio Direttivo, e quindi sottoposte alla approvazione della Assemblea degli Associati, che costituisce l'unico Organo competente per esprimersi a maggioranza. Esse devono essere approvate a norma dello Statuto e delle leggi in vigore
- 4 I decreti e regolamenti emanati non possono innovare lo Statuto ma solo integrarlo; questi possono essere praeter e non contra gli atti già approvati o comunicati alla Pubblica Autorità
- 5 Qualsiasi articolato deve essere sempre previamente sottoposto all'approvazione vincolante del Consiglio Direttivo e quindi dell'Assemblea per la conseguente ratifica
- 6 Il presente Statuto viene siglato in ogni suo foglio dal Presidente eletto, che lo firma e data in calce

Genova Quarto
28 Marzo 2021

Giovanni Chersola
Presidente

La Collina Verde nel Mediterraneo
Prof. Ing. Giovanni Chersola, Presidente
Italia, Genova Quarto 16148
Via delle Genziane n° 121-123-125
Repubblica Democratica del Congo
Kinshasa, c/Moni-Ngafula
collina.verde.nel.mediterraneo@gmail.com
Tel. + 39 338 4865148
Codice Fiscale n° 95220840102

Roberto Pinzani
SEGRETARIA